Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 246

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 25 ottobre 1951 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **6024** - Semestrale L. **3516** Trimestrale L. **2012** - Un fascicolo L. **30**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **6024** - Semestrale L. **3516** Trimestrale L. **2012** Un fascicolo L. **30**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1951.

Classificazione nella rete delle strade provinciali della *strada comunale* Pietralcina-Pago Veiano-San Giorgio La Molara (Benevento).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione 23 maggio 1949, n. 643, con la quale la Deputazione provinciale di Benevento, in accoglimento dei voti del comune di Pago Veiano, ha espresso parere favorevole per la classificazione, fra le provinciali, della strada comunale Pietralcina-Pago Veiano-San Giorgio La Molara, della lunghezza complessiva di km. 29,144 circa;

Ritenuto che, contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 20 febbraio 1951;

Considerato che la strada, di cui trattasi, ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale Pietralcina-Pago Veiano-San Giorgio La Molara, della lunghezza complessiva di km. 29,144 circa, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della provincia di Benevento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Caprarola, addì 5 agosto 1951

EINAUDI

ALDISIO

Registrato alla corte dei conti, addì 6 *ottobre* 1951
Registro Lavori pubblici n. 29, *foglio n.* 173.

(5317)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1951.

Classificazione nella rete delle strade provinciali della strada comunale Baronissi-Pellezzano (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione 25 febbraio 1949, n. 162, con la quale la Deputazione provinciale di Salerno, in accoglimento dei voti dei comuni di Baronissi e Pellezzano, ha espresso parere favorevole per la classificazione fra le provinciali della strada comunale Baronissi-Pellezzano, della lunghezza complessiva di km. 2,906 circa;

Ritenuto che, contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 6 febbraio 1951;

Considerato che la strada, di cui trattasi, ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale Baronissi-Pellezzano, della lunghezza complessiva di km. 2,906 circa, è classificata provinciale ed è inclusa nell'elenco delle strade della provincia di Salerno.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Caprarola, addì 5 agosto 1951

EINAUDI

ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *ottobre* 1951
Registro Lavori pubblici n. 28, *foglio n.* 172.

(5316)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1951.

Classificazione nella rete delle strade provinciali della strada comunale denominata Pisciotta-Scalo ferroviario omonimo-Marina di Pisciotta (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione 15 gennaio 1949, n. 56, con la quale la Deputazione provinciale di Salerno, in accoglimento dei voti del comune di Pisciotta, ha espresso parere favorevole per la classificazione fra le provinciali, della strada comunale denominata Pisciotta-Scalo ferroviario omonimo-Marina di Pisciotta, della lunghezza complessiva di km. 3,700;

Ritenuto che, contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a termini dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 12 dicembre 1950;

Considerato che la strada, di cui trattasi, ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale denominata Pisciotta-Scalo ferroviario omonimo-Marina di Pisciotta, della lunghezza complessiva di km. 3,700, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della provincia di Salerno.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Caprarola, addì 5 agosto 1951

EINAUDI

ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1951
Registro Lavori pubblici n. 28, foglio n. 129

(5315)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1951.

Scioglimento del Consiglio provinciale de La Spezia e nomina di una Commissione straordinaria.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio provinciale de La Spezia, cui sono assegnati dalla legge 24 membri, è, in seguito alle elezioni del 10 giugno s., risultato costituito da due gruppi di consiglieri della stessa consistenza numerica, in aperto contrasto fra loro, al punto da rendere impossibile l'elezione del presidente e degli assessori provinciali.

In una prima adunanza consiliare, all'uopo indetta per il 30 giugno scorso, nessuno dei consiglieri, infatti, ebbe a conseguire, tanto nelle due votazioni ordinarie, quanto nella votazione di ballottaggio, la maggioranza assoluta di voti prescritta dagli articoli 5 e 6, rispettivamente, della legge suddetta.

Nè diverso risultato si ottenne da una seconda adunanza indetta per il 7 luglio successivo, la quale andò deserta, non essendo stato raggiunto il numero legale.

Al fine di porre il Consiglio provinciale di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi giuridici, il prefetto dispose due successive convocazioni dell'organo suddetto per l'elezione del presidente e dei membri della Giunta provinciale, avvertendo che, qualora le relative adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore contemplati dalla legge.

Nessun consigliere intervenne alle adunanze stesse, mentre i 12 consiglieri appartenenti ad uno dei due gruppi in contrasto fecero pervenire alla predetta autorità una dichiarazione in cui affermavano il proposito di non partecipare alle sedute onde permetterle « di dare esecuzione ai provvedimenti, nell'atto di convocazione inviato, enunciati ».

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto organo ha persistito, nonostante diffida, nel violare precisi obblighi di legge e che gli insanabili dissidi interni ne paralizzano il funzionamento, con grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, mentre ha provveduto — a norma dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923 — a sospenderlo dalla carica, affidando la gestione della Provincia ad un commissario, ne ha proposto lo scioglimento, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Ritenuto che, nel caso in esame, ricorrono i presupposti di cui alla suddetta disposizione di legge, si ravvisa necessario aderire alla proposta stessa.

In tali sensi si è pronunciato anche il Consiglio di Stato nell'adunanza dell'11 settembre 1951.

E' stato, pertanto, predisposto lo schema di decreto — che mi onoro sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma — col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio provinciale de La Spezia ed alla nomina di una Commissione straordinaria per la provvisoria amministrazione della Provincia.

Roma, addì 30 settembre 1951

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante ripetute diffide del prefetto, il Consiglio provinciale de La Spezia non ha provveduto ad eleggere il presidente e la Giunta provinciale, omettendo, così, di ottemperare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso della amministrazione neoeletta;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza dell'11 settembre;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e la legge 8 marzo 1951, n. 122;

Sulla proposta del Ministero per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale de La Spezia è sciolto.

Art. 2.

La provvisoria amministrazione della Provincia, sino all'insediamento della nuova rappresentanza elettiva, è affidata ad una Commissione straordinaria costituita dai signori:

dott. Giuseppe Caratti, presidente; rag. Erminio Da Pozzo e ing. Gioacchino Graduarmano, membri.

Alla predetta Commissione sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio provinciale.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1951

EINAUDI

SCELBA

(5302)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1951.

Autorizzazione alla Società « The Sea Insurance Co. Ltd », con sede in Liverpool e rappresentanza generale in Genova, ad esercitare l'assicurazione nei rami furti, infortuni, responsabilità civile, automobili e aeronautica.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Società inglese «The Sea Insurance Co. Ltd.», con sede in Liverpool e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, già auto-

rizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni nei rami trasporti e incendio, chiede di estendere la sua attività ai rami furti, infortuni, responsabilità civile, automobili e aeronautica;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società « The Sea Insurance Co. Ltd. », con sede in Liverpool e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, è autorizzata ad esercitare l'assicurazione nei rami furti, infortuni, responsabilità civile, automobili e aeronautica.

Roma, addì 10 agosto 1951

Il Ministro: CAMPILLI

(5220)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1951.

Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli, ai disegni e marchi che figureranno nel « Salon de l'Enfance, de la Jeunesse et de la Famille » e nel « Salon du Tourisme et de l'Industrie Hôtelière », a Parigi.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figureranno nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, numero 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, numero 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Viste le note scambiate fra l'Italia e la Francia in data 26 settembre 1949, in materia di proprietà industriale;

Vista la nota n. 13394/271 del Ministero degli affari esteri, Ufficio del consulente giuridico;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nelle seguenti esposizioni:

1) « Salon de l'Enfance, de la Jeunesse et de la Famille », che avrà luogo a Parigi dal 1° al 23 dicembre 1951;

2) « Salon du Tourisme et de l'Industrie Hôtelière », che avrà luogo a Parigi dal 26 ottobre all'11 novembre 1951, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 15 ottobre 1951

Il Ministro: CAMPILLI

(5366)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare una donazione

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 26 settembre 1951, l'O.N.M.I. è stata autorizzata ad accettare dal comune di Millesimo la donazione di un'area di terreno per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(5192)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 2 ottobre 1951 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Sotero Cosme, Console del Brasile a Firenze, con giurisdizione sull'Emilia, Romagna, Marche e Toscana.

(5227)

In data 2 ottobre 1951 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. José Ignacio Sanche, Console generale del Venezuela a Genova.

(5229)

MINISTERO DELL'INTERNO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 settembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1951, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla signora Renzi Ester fu Rocco, in Bruciaferri, avverso il decreto dell'8 settembre 1950, con cui il Prefetto di Roma accoglieva il ricorso presentato dal sig. Spampinato Carmelo contro il diniego, da parte del questore di Roma, della licenza di esercizio pubblico di vendita di caffè liquido e di bevande analcoliche in via Torpignattara n. 44-46 di Roma.

(5162)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Carpanzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 18 aprile 1951, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1951, registro n. 33 Interno, foglio n. 361, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Carpanzano (Cosenza) di un mutuo di L. 978.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(5248)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sant'Andrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 18 aprile 1951, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1951, registro n. 33 Interno, foglio n. 381, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sant'Andrea (Frosinone), di un mutuo di L. 2.425.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(5250)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Frattamaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 30 aprile 1951, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1951, registro n. 33 Interno, foglio n. 365, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Frattamaggiore (Napoli) di un mutuo di L. 5.530.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(5264)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Nardodipace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 4 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1951, registro n. 33 Interno, foglio n. 307, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Nardodipace (Catanzaro) di un mutuo di L. 890.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(5252)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Monte Sant'Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 26 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1951, registro n. 33 Interno, foglio n. 364, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Monte Sant'Angelo (Foggia) di un mutuo di L. 4.540.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(5253)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Collepietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 27 aprile 1951, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1951, registro n. 33 Interno, foglio n. 386, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Collepietro (L'Aquila) di un mutuo di L. 932.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(5255)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bruzzano Zeffirio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 18 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1951, registro n. 33 Interno, foglio n. 373, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bruzzano Zeffirio (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 1.679.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(5257)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Brancaleone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 18 aprile 1951, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1951, registro n. 33 Interno, foglio n. 376, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Brancaleone (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 5.980.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(5258)

Autorizzazione alla sezione di Torino dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare un lascito

Con decreto Ministeriale in data 9 ottobre 1951, numero 13006/10089.G.81, la sezione di Torino dell'Ente nazionale per la protezione degli animali è stata autorizzata ad accettare il lascito di 14.245 titoli azionari vari, disposti in suo favore dalla defunta signora Bernacchi Maria in Sinopoli.

(5305)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1951, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal sig. Giannasca Gherno contro il provvedimento 22 febbraio 1949, n. 3-D-706 dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura.

(5332)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 luglio 1951, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1951, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Ettore De Marzi, avverso il silenzio rigetto della sua domanda di riassunzione in servizio da parte dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

(5333)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 218

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 25 ottobre 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,92	Borsa di Palermo	624,90
» Firenze	624,93	» Roma	624,91
» Genova	624,92	» Torino	624,90
» Milano	624,93	» Trieste	624,93
» Napoli	624,95	» Venezia	624,91

Media dei titoli del 25 ottobre 1951

Rendita 3,50 % 1906	69 —
Id. 3,50 % 1902	67,60
Id. 3 % lordo	46,30
Id. 5 % 1935	96,15
Redimibile 3,50 % 1934	72,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	72,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	71,225
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,575
Id. 5 % 1936	91,325
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	98,25
Id. 5 % 1960	98,60

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 25 ottobre 1951:

1 dollaro U.S.A. . . . . L. 624,92

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — DIVISIONE V

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di settembre 1951

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di settembre 1951 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà, fra l'altro, i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° luglio al 30 settembre 1951			
	Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1951 (suppletivo)		54.268		
Gestione di Bilancio				
Entrate e spese di bilancio effettive — Competenza . .	266.240		241.321	
Entrate e spese di bilancio effettive — Residui	34.052		81.901	
Totale .		300.292		323.222
In conto movimento di capitali . . — Competenza . . .	3.794		25.069	
In conto movimento di capitali . . — Residui	1.243		22.877	
Totale . . .		5.037		47.946
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante.	434.119		389.979	
Conti correnti	786.253		720.598	
Incassi da regolare.	536.623		516.684	
Altre gestioni . .	435.615		354.447	
Totale . . .		2.192.610		1.981.708
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di Portafoglio .	142		154	
Pagamenti da regolare .	17.179		53.390	
Altri crediti . . .	518.755		609.669	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione .	408		1.406	
Totale . . .		536.484		664.619
Totale generale incassi e pagamenti		3.088.691		3.017.495
Fondo di cassa al 30 settembre 1951				71.196
Totale a pareggio		3.088.691		3.088.691

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 30 settembre 1951 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA.		71.196	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di Portafoglio	161		
Pagamenti da regolare.	109.113		
Altri crediti.	262.934		
Titoli da realizzare e valute logore ritirate dalla circolazione	1.658		
Totale crediti . .		373.866	
In complesso . . .			445.062
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	2.102.158		
Conti correnti.	250.302		
Incassi da regolare	53.767		
Altre gestioni	211.555		
Totale debiti . . .			2.617.782
Situazione del Tesoro (passività)			2.172.720

L'ispettore generale: SANFILIPPO

Il direttore generale del Tesoro: BOLAFFI

(5360)

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. R. 3,50 % (1934)	88427	Capitolo metropolitano di Benevento	21 —
Id.	88494	Chiesa metropolitana di Benevento	31,50
Id.	104767	Capitolo metropolitano di Benevento	3,50
Id.	104846	Chiesa Capitolo metropolitano di Benevento	17,50
Id.	104847	Capitolo metropolitano di Benevento	87,50
Id.	104922	Prebenda arcipretale del Capitolo metropolitano di Benevento	210 —
Id.	107656	Prebenda tesorerale del Capitolo metropolitano di Benevento.	28 —
Id.	108438	Come sopra	105 —
Id.	114569	Capitolo metropolitano di Benevento	70 —
Id.	114570	Come sopra	14 —
Id.	114571	Prebenda arcipretale del Capitolo metropolitano di Benevento	10,50
Id.	115561	Capitolo metropolitano di Benevento	17,50
Id.	117923	Come sopra	7 —
Id.	117980	Come sopra	133 —
Id.	120872	Come sopra	133 —
Id.	123655	Prebenda bibliotecale del Capitolo metropolitano di Benevento	7 —
Id.	127484	Prebenda arcipretale del Capitolo metropolitano di Benevento	14 —
Id.	128047	Sacro Monte Arcivescovile dei Tetti in Benevento	140 —
Id.	128051	Prebenda bibliotecale del Capitolo metropolitano di Benevento	420 —
Id.	128055	Prebenda arcipretale del Capitolo metropolitano di Benevento	192,50
Id.	128902	Capitolo metropolitano di Benevento	70 —
Id.	129350	Come sopra	196 —
Id.	130415	Come sopra	59,50
Id.	131235	Come sopra	35 —
Id.	131900	Chiesa di San Lupo di Benevento amministrata dal locale Capitolo Cattedrale	31,50
Id.	132879	Prebenda arcipretale del Capitolo metropolitano di Benevento	70 —
Id.	132875	Prebenda tesorerale del Capitolo metropolitano di Benevento.	42 —
Id.	132880	Come sopra	21 —
Id.	135970	Capitolo metropolitano di Benevento	35 —
Id.	137311	Come sopra	45,50
Id.	139433	Capitolo metropolitano di Benevento	91 —
Id.	139434	Come sopra	35 —
Id.	139438	Prebenda arcipretale del Capitolo metropolitano di Benevento	21 —
Id.	140181	Capitolo metropolitano di Benevento	98 —
Id.	143476	Come sopra	10,50
Id.	143940	Come sopra	42 —
Id.	156885	Come sopra	7 —
Id.	161868	Come sopra	10,50
Id.	162410	Come sopra	14 —
Id.	175703	Come sopra	21 —
Id.	180103	Come sopra	42 —
Id.	183078	Prebenda arcidiaconale di Benevento	17,50
Id.	183221	Capitolo metropolitano di Benevento	14 —
Id.	190343	Come sopra	1.442 —
Id.	197506	Come sopra	233 —
Id.	200999	Chiesa metropolitana di Benevento	24,50
Id.	201096	Capitolo metropolitano di Benevento	10,50
Id.	205312	Come sopra	52,50
Id.	205313	Prebenda primiceriale seconda del Capitolo metropolitano di Benevento	21 —
Id.	205388	Capitolo metropolitano di Benevento	17,50
Id.	210575	Come sopra	115,50
Id.	214321	Prebenda arcidiaconale del Capitolo metropolitano di Benevento	14 —
Id.	211796	Prebenda arcidiaconale del Capitolo metropolitano di Benevento	42 —

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(2ª *pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. R. 3,50 % (1934)	155180 (nuda proprietà)	Comune di Castiglion Tinella (Cuneo), con usufrutto a Gandolfo Grato fu Antonio, dom. a Castiglion Tinella	66,50
Cons. 3,50 % (1906)	863236 (usufrutto)	Lubatti Eugenio di Giuseppe, dom. a Torino, con usufrutto a Lubatti Maria fu Eugenio, dom. a Torino	3.500 —
Id.	826041 (nuda proprietà)	Treves Mario fu Giulio, minore sotto la patria potestà della madre Levi Anita fu Raffaele, dom. a Torino con usufrutto a Levi Anita fu Raffaele vedova Treves Giulio, dom. a Torino	409,50
P. R. 3,50 % (1934)	192333	Confraternita di Santa Maria delle Grazie in Sipicciano di Galluccio (Caserta)	94,50
Cons. 4,50 %	11872	Confraternita di Santa Maria delle Grazie in Sipicciano di Galluccio	15 —
Cons. 3,50 % (1906)	566845	Congrega di Santa Maria delle Grazie di San Bartolomeo di Sipicciano di Galluccio (Caserta)	168 —
Id.	567410	Confraternita del SS. Rosario di San Bartolomeo di Sipicciano di Galluccio	59,50
Id.	755980	Santissimo Rosario di Sipicciano di Galluccio	45,50
Rendita 5 %	12771	Chigi Olimpia di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma	4.500 —
Id.	12778	Come sopra	450 —
Id.	12773	Come sopra	360 —
Id.	12776	Chigi della Rovere Olimpia di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma	5.485 —
Id.	208022	Chigi della Rovere Olimpia di Francesco, nubile, dom. a Roma	2.065 —
Id.	208024 (nuda proprietà e usufr.)	Chigi Olimpia di Francesco, dom. a Roma, con usufrutto a Chigi della Rovere Francesco fu Mario	555 —
Id.	53522 (nuda proprietà)	Patriarca Luigi fu Carlo, dom. a Roma, con usufrutto a Patriarca Elena fu Carlo, nubile, dom. a Roma	1.250 —
Cons. 3,50 % (1906)	835771	Capitolo metropolitano di Benevento	406 —
Id.	838004	Come sopra	112 —
Id.	869096	Come sopra	136,50
Id.	838132	Sacro Monte Arcivescovile dei Tetti in Benevento	203 —
Id.	842898	Come sopra	73,50
P. R. 3,50 % (1934)	28637	Sacro Monte Arcivescovile dei Tetti in Benevento	203 —
Id.	38994	Capitolo metropolitano di Benevento	126 —
Id.	38995	Chiesa metropolitana di Benevento	574 —
Id.	48630	Capitolo metropolitano di Benevento	175 —
Id.	52001	Come sopra	35 —
Id.	61043	Prebenda arcipretale del Capitolo metropolitano di Benevento	63 —
Id.	61851	Capitolo metropolitano di Benevento	1.190 —
Id.	80213	Come sopra	7 —
Id.	80214	Come sopra	21 —
Id.	80422	Come sopra	7 —
Id.	87119	Come sopra	140 —
Id.	87310	Come sopra	59,50
Id.	87311	Prebenda tesorerale del Capitolo metropolitano di Benevento.	35 —
Id.	87341	Capitolo metropolitano di Benevento	17,50
Id.	87651	Come sopra	14 —
Id.	87673	Come sopra	21 —
Id.	88384	Come sopra	42 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. R. 3,50 % (1934)	214511	Prebenda arcipretale del Capitolo metropolitano di Benevento	38,50
Id.	249738	Sacro Monte dei Tetti ecclesiastici di Benevento	63 —
Id.	251110	Capitolo metropolitano di Benevento	80,50
Id.	251111	Arcidiaconato del Capitolo Cattedrale di Benevento	336 —
Id.	268456	Capitolo metropolitano di Benevento	38,50
Id.	251112	Prebenda arcipretale del Capitolo metropolitano di Benevento	343 —
Id.	268462	Capitolo metropolitano di Benevento	52,50
Id.	273149	Come sopra	35 —
Id.	275724	Come sopra	35 —
Id.	279416	Chiesa metropolitana di Benevento	192,50
Id.	288159	Prebenda arcipretale del Capitolo metropolitano di Benevento	17,50
Id.	304727	Capitolo metropolitano di Benevento	52,50
Id.	304818	Sacro Monte dei Tetti ecclesiastici di Benevento	52,50
Id.	304819	Come sopra	84 —
Id.	313145	Capitolo metropolitano di Benevento	42 —
Id.	313219	Prebenda arcidiaconale del Capitolo metropolitano di Benevento	238 —
Id.	316135	Prebenda dottorale del Capitolo metropolitano di Benevento.	150,50
Id.	320659	Prebenda arcidiaconale del Capitolo metropolitano di Benevento	7 —
Id.	323741	Capitolo metropolitano di Benevento	52,50
Id.	324914	Chiesa metropolitana di Benevento	10,50
Id.	334836	Capitolo metropolitano di Benevento	49 —
Id.	327371	Come sopra	31,50
Id.	335510	Come sopra	35 —
Id.	335759	Prebenda arcipretale del Capitolo metropolitano di Benevento	7 —
Id.	342233	Capitolo cattedrale di Benevento	63 —
Id.	342234	Canonicato arcipretale nel Capitolo Cattedrale di Benevento.	10,50
Id.	342238	Canonicato tesorerale del Capitolo Cattedrale di Benevento	14 —
Id.	345035	Prebenda arcidiaconale del Capitolo metropolitano di Benevento	171,50
Id.	349638	Prebenda tesorerale nel Capitolo Cattedrale di Benevento.	3,50
Id.	359323	Prebenda arcipretale del Capitolo metropolitano di Benevento	24,50
Id.	365996	Capitolo metropolitano di Benevento	35 —
Id.	370422	Prebenda bibliotecale del Capitolo cattedrale di Benevento	350 —
Id.	395173	2ª Prebenda primiceriale nel Capitolo Cattedrale di Benevento	66,50
Id.	446657	Capitolo metropolitano di Benevento	308 —
Id.	452070	Come sopra	164,50
Rendita 5 % (1935)	111491	Capitolo metropolitano di Benevento	45 —
Id.	111492	Come sopra	55 —
Id.	135968	Come sopra	85 —
Id.	142504	Come sopra	120 —
Id.	148997	Come sopra	500 —
Id.	159779	Come sopra	125 —
Id.	160763	Come sopra	10 —
Id.	164070	Come sopra	165 —
Id.	168317	Come sopra	25 —
Id.	173231	Come sopra	25 —
Id.	173232	Come sopra	35 —
Id.	173232	Come sopra	145 —
Id.	173621	Come sopra	80 —
Id.	178002	Come sopra	75 —
Id.	179592	Come sopra	90 —
Id.	201502	Come sopra	120 —
Id.	201503	Come sopra	50 —
Id.	149673	Sacro Monte Arcivescovile dei Tetti in Benevento	30 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1902)	35895	Capitolo metropolitano di Benevento	31,50
Id.	36195	Come sopra	35 —
Id.	41483	Come sopra	35 —
Id.	37187	Prebenda arcidiaconale del Capitolo metropolitano di Benevento	35 —
P. R. 5 % (1936)	749	Capitolo metropolitano di Benevento	35 —
Cons. 3 %	40838	Prebenda arcipretale del capitolo metropolitano di Benevento	3 —
Id.	52672	Come sopra	6 —
Id.	42666	Prebenda tesoreriale del Capitolo metropolitano di Benevento	3 —
Id.	46243	Prebenda primiceriale seconda del Capitolo metropolitano di Benevento	3 —
Id.	52013	Capitolo metropolitano di Benevento	6 —
Id.	52527	Come sopra	24 —
Id.	52647	Come sopra	3 —
Id.	52648	Come sopra	3 —
Cons. 3,50 % (1902)	2185	Arciconfraternita di Santa Maria di Loreto e del Purgatorio di Caserta	14 —
Id.	2186	Come sopra	45,50
Id.	2187	Come sopra	3,50
Id.	2188	Come sopra	14 —
Id.	2189	Come sopra	14 —
Id.	13812	Come sopra	7 —
Id.	15794	Come sopra	14 —
Id.	18165	Come sopra	14 —
Id.	30796	Come sopra	238 —
Id.	3758	Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo in Castelmorrone (Caserta)	3,50
Id.	3760	Parrocchia di Santa Croce in Casagiove	133 —
Id.	5324	Parrocchia di San Rufo Martire in Piemonte di Casolla	31,50
Id.	32123	Parrocchia di San Rufo in Piedimonte di Casolla (frazione di Caserta)	35 —
Id.	7346	Parrocchia di San Benedetto in Maddaloni	24,50
Id.	19934	Parrocchia di San Benedetto in Maddaloni (vincolata)	21 —
Id.	21204	Come sopra	14 —
Id.	12621	Parrocchia dei Santi Vitaliano ed Enrico in Caserta	70 —
Id.	16077	Chiesa del SS. Corpo di Cristo in Maddaloni	21 —
Id.	30438	Parrocchia di San Giovanni Evangelista in Airola di Marcianise	10,50
Id.	32227	Arciconfraternita SS. Concezione ed Anime del Purgatorio in San Clemente	7 —
Id.	15922	Cappella Monte dei Morti e SS.mo Rosario in Sommana di Caserta	132 —
Id.	27788 (nuda proprietà e usufr.)	Comune di Carpignano Salentino (Lecce), con usufrutto a Pasca don Giuseppe Domenico fu Gaetano, dom. a Carpignano Salentino	255,50
Id.	27789 (nuda proprietà e usufr.)	Come sopra con usufrutto a Golia don Michele fu Domenico, dom. a Carpignano Salentino	255,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 8 agosto 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4171)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 30 SETTEMBRE 1951

ATTIVO

Voce			Importo
Oro in cassa	L.		4.224.257.663,20
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»		1.772.798.105 —
Cassa	»		2.173.725.581,80
Portafoglio su piazze italiane	»		184.197.794.360,22
Effetti ricevuti per l'incasso	»		50.236.702,05
Anticipazioni	»		66.003.620.347,95
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»		2.114.506.263 —
Disponibilità in divisa all'estero	»		36.313.647.450,83
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»		35.488.328.537,97
Immobili per gli uffici	»		748.076.008,29
Debitori diversi	»		650.795.958.520,31
Partite varie	»		3.902.236.744,99
Anticipazioni al Tesoro — Temporanee	»		100.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro — Straordinarie	»		342.697.000.000 —
Emissioni delle Forze alleate o per conto di esse:			
Amlire emesse direttamente dalle Forze alleate	L.	113.896.481.370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle Forze medesime	»	31.245.348.495 —	
			145.141.829.865 —
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	L.		169.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		16.279.830.266,18
Spese	»		9.978.422.784,73
	L.		1.770.882.269.201,52
Depositi in titoli e valori diversi	»		2.037.694.206.104,94
	L.		3.808.576.475.306,46
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		57.159.612,65
TOTALE GENERALE	L.		3.808.633.634.919,11

PASSIVO

Voce				Importo
Circolazione dei biglietti Banca	L.	1.149.742.177.050 —		
Circolazione Amlire:				
in emissione	L.	113.896.481.370 —		
in cassa e in viaggio	»	111.514.375.459 —		
	»	2.382.105.911 —		
Circolazione totale	L.			1.152.124.282.961 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»			12.212.517.546,76
Depositi in conto corrente liberi	»			62.190.880.546,90
Conti correnti vincolati	»			302.181.669.559,11
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»			70.164.352.451,87
Creditori diversi	»			69.024.513.842,04
Tesoro dello Stato - Aiuti internazionali:				
Governo Italiano - Fondi in lire (saldo)	L.	156.287.140.505,72		
Governo Italiano - Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-1948 per la costituzione dei Fondi in lire al netto dei rimborsi	»	64.999.619.676,17		
				91.287.520.829,55
Rendite del corrente esercizio	L.			10.140.699.527,94
	L.			1.769.326.437.265,17
Capitale sociale	L.	300.000.000 —		
Fondo di riserva ordinario	»	703.372.135,02		
Fondo di riserva straordinario	»	552.459.801,33		
				1.555.831.936,35
	L.			1.770.882.269.201,52
Depositanti	»			2.037.694.206.104,94
	L.			3.808.576.475.306,46
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»			57.159.612,65
TOTALE GENERALE	L.			3.808.633.634.919,11

(5365)

Il Governatore: MENICHELLA

Il Ragioniere generale: PIERINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Concorso per esami a trenta posti di ingegnere in prova (gruppo A, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che ha approvato il regolamento per il personale del Corpo del genio civile, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nella pubblica Amministrazione, e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, che reca disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa italiana, le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-1943, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente la estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.);

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, e successiva proroga di cui alla legge 28 dicembre 1950, n. 1080, riguardante agevolazioni per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, col quale sono stati estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante il quale sono stati estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, che detta modifiche al succitato decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, riguardante l'istituzione dell'A.N.A.S.;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 3 gennaio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, che reca modificazioni alla citata legge 21 agosto 1921, n. 1312;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 843, riguardante la temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi delle vedove di caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione;

Vista la nota n. 6423/12106/2.13 dell'11 maggio 1951, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato questa Amministrazione a bandire il concorso a trenta posti di ingegnere in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico dell'A.N.A.S.;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a trenta posti di ingegnere in prova (gruppo *A*, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico dell'A.N.A.S., salvo variazioni in aumento a seguito dell'espletamento del concorso interno bandito con decreto Ministeriale 17 aprile 1951, n. 3106.

Il concorso stesso sarà effettuato con l'osservanza delle disposizioni vigenti per l'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, corredate dei prescritti documenti e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire alla Direzione generale dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (via Monzambano n. 10, Roma) entro il termine perentorio di giorni novanta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalle domande dovrà risultare, nel seguente ordine:

a) cognome, nome e paternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) amministrazione dalla quale in candidato eventualmente dipende;

f) dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

g) le lingue straniere inglese o tedesca, di cui il candidato abbia conoscenza, dichiarando se intenda o meno sostenere la relativa prova scritta.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere se da lui delegato, o dal pretore competente per territorio, comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 35 alla data del presente decreto.

I. Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943 e per i cittadini deportati dai nemici.

II. Il limite massimo di età per la partecipazione al concorso è elevato:

a 45 anni per coloro che rivestano la qualità di mutilati ed invalidi di guerra e di mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione;

a 44 anni per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

III. I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopra indicati limiti massimi di età pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

IV. I suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

c) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

d) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera c) si cumula con quella di cui alla lettera d) ed entrambe con quelle previste dalle altre disposizioni di cui sopra purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

V. Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Il beneficio predetto assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendano beneficiare alla succitata disposizione dovranno produrre idoneo documento rilasciato dalla competente autorità.

VI. Ai sensi dell'art. 1 della legge 10 ottobre 1950, n. 843, le vedove dei caduti nella guerra 1940-43 e nella lotta di liberazione, fruiscono di una elevazione del limite di età pari a quello di cui fruiscono i mutilati e gli invalidi di guerra, da cumularsi con quella disposta dalla legge 3 maggio 1950, n. 223.

Le candidate che intendano beneficiare dell'anzidetta disposizione dovranno produrre idoneo documento rilasciato dalle competenti autorità.

VII. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

2. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso, dal prefetto e nell'altro, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

3. Diploma originale o copia autentica notarile, legalizzata dall'autorità giudiziaria, di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in ingegneria per coloro che l'ottennero prima dell'applicazione del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, ovvero il diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere ai sensi del regio decreto suindicato, per coloro che hanno conseguito la laurea suddetta posteriormente al citato regio decreto 31 dicembre 1923, ovvero il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione suddetta a norma del regio decreto-legge 10 novembre 1949, n. 852.

I candidati appartenenti ai territori annessi allo Stato con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e che abbiano acquistato la cittadinanza italiana in virtù della sezione VI, parte III, del Trattato di San Germano, dell'art. 7 n. 2 del Trattato di Rapallo, del regio decreto 30 dicembre 1922, n. 1890, e del regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, possono essere ammessi al concorso se risulti che alla data di annessione di detti territori erano in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) titolo di ingegnere civile autorizzato;

b) attestato di secondo esame di Stato conseguito in un politecnico della cessata Monarchia austro-ungarica e dello esame di Stato della Scuola governativa superiore di agronomia di Vienna e delle scuole superiori montanistiche.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

4. Certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione.

5. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

6. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. Certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario. Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpiego delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di fiducia, i candidati per i quali lo ritenga necessario.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 40, per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, e certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 24, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

9. Fotografia recente del candidato applicata su carta bollata da L. 32 con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà nel caso, indicare gli estremi, nella domanda di ammissione al concorso.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato e i candidati che si trovino alle armi nonchè i dipendenti delle Forze di polizia in servizio permanente effettivo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3 ed 8 e quello indicato alla lettera o) dell'art. 4 seguente.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo dovranno esibire su carta bollata da L. 40 copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, qualora non facciano parte dell'A.N.A.S.

I concorrenti che si trovino alle armi e quelli dipendenti dalle Forze di polizia, semprechè in servizio permanente effettivo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3 ed 8 del presente articolo e quelli indicati alla lettera o) del seguente art. 4, purchè presentino un certificato in carta da bollo da L. 24 rilasciato dal Comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano, (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solo quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre su carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, purchè alleghino anche la dichia-

razione di indigenza, ovvero gli estremi di tale dichiarazione, siano riportati su ciascuno dei detti documenti che, comunque, debbono essere legalizzati come quelli in carta bollata.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918, la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale ufficiale militare 1922, in carta bollata da L. 24. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani, il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 242, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito e quella di cui alla circolare n. 202850/od. 6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/od. del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati ed invalidi della guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per i fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra, la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

n) i decorati di medaglie al valor militare o di croce di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa o loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24;

p) i coniugati ed i vedovi, lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 e 7 del precedente art. 3 e quelli di cui alla lettera *o)* del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al precedente art. 2 o di quelle non corredate di tutti i documenti prescritti dagli articoli 3 e 4.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali. Tuttavia, i candidati i quali abbiano presentato dei documenti per partecipare a concorsi indetti dall'A.N.A.S., potranno far riferimento a documenti come sopra presentati (ad eccezione della fotografia) purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 5, primo capoverso.

I documenti ai quali il candidato intende far riferimento, debbono essere elencati nella domanda di ammissione con la indicazione dei relativi estremi (autorità che li ha rilasciati, data del rilascio, ecc.).

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non avere potuto farvi ritorno.

Resta fermo, peraltro, a norma degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, la facoltà da parte dei candidati di cui al precedente comma, di produrre documenti diversi da quelli di cui al presente bando, che siano riconosciuti idonei, ovvero di far riferimento a documenti similari già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi e dei quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto che i candidati debbono comprovare. In tal caso i candidati dovranno produrre copie autentiche dei detti documenti ed atti da farsi rilasciare dai predetti uffici a norma del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano, potranno essere ammessi al concorso anche se, entro il termine fissato, abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi i documenti prescritti.

E' data facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima dell'inizio di detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina cui aspirano.

Art. 7.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una orale sulle materie elencate nel programma in calce riportato.

Inoltre, i candidati debbono sostenere, in altro giorno, per iscritto, una prova di lingua francese.

I candidati che nella domanda di ammissione al concorso abbiano dichiarato di conoscere anche le lingue inglese a tedesca ne daranno prova nello stesso giorno mediante traduzione in italiano dalla lingua che hanno dichiarato di conoscere.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che la presiederà, da due ispettori generali tecnici dell'A.N.A.S. e da due professori stabili di una delle scuole di ingegneria, membri.

Alla Commissione sarà aggregato, con voto consultivo, un professore insegnante per ciascuna delle lingue inglese e tedesca qualora vi siano concorrenti che nella domanda di ammissione al concorso abbiano dichiarato di conoscere tali lingue o una di esse.

Un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione della A.N.A.S. di grado non inferiore al 9°, avrà le funzioni di segretario.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 10.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme vigenti.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha, però, facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima, nel limite massimo dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10°, gruppo *A*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio annuo iniziale del grado 10° di gruppo *A* ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

PROGRAMMA DI ESAME

Ponti: Forma e dimensioni delle opere d'arte a grande luce (progettazione e calcolazione di ponti, viadotti e muri di sostegno). Struttura in muratura, in conglomerato cementizio semplice o armato ed anche precompresso. Strutture in ferro ed in legno.

Fondazioni secondo la natura e consistenza dei terreni e calcolazioni relative. Fondazioni in acqua.

Fondazioni su pali sia diritti che inclinati. Calcolazioni varie.

Sistemi di centinature di grandi volte e loro calcolazione.

Strade: Progettazione di una strada ed allegati vari.

Tracciamenti plano-altimetrici: sezioni trasversali di strade, autostrade. Particolarità sui raccordi mediante curve di transizione.

Computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione con sistemi analitici e grafici.

Forma, dimensioni e calcoli relativi alle gallerie.

Terreni e loro natura. Meccanica delle terre. Stabilizzazione delle terre. Rilevati stradali e loro stabilità.

Frane e loro sistemazione.

Tecnica delle pavimentazioni stradali: Materiali stradali: caratteristiche fisiche e meccaniche, prove per la loro accettazione. Vari sistemi di pavimentazione: trattamenti superficiali vari. Pavimentazioni permanenti. Pavimentazioni in calcestruzzo.

Opere idrauliche: Idrografia, fisica ed idrometrica dei corsi d'acqua, correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti e relative opere di difesa (imboschimenti, briglie ed arginature).

Opere marittime: Difesa delle spiagge.

Elettrotecnica: Nozioni generali e particolarmente sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

Edilizia:

a) edifici pubblici e case di abitazione, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice, od armato.

Materiali da costruzione:

a) scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte e dei conglomerati;

b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione, con particolare riguardo a quelli stradali.

Macchine: Macchine in genere con particolare riguardo a quelle stradali.

Legislazione: Leggi e regolamenti attinenti ai lavori pubblici ed in particolare alla viabilità statale ed autostradale, ed alle norme per la tutela delle strade e per la circolazione.

Lingua francese: Relazione tecnica in lingua francese.

Roma, addì 24 luglio 1951

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1951
Registro n. 2, *foglio n.* 166. — IZZI

(5311)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Barrafranca (Enna).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 28 aprile 1951, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Barrafranca (Enna);

Visto il decreto Ministeriale 24 settembre 1951, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, onnchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 271;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso per il posto di segretario capo di 2ª classe vacante nel comune di Barrafranca (Enna), nell'ordine appresso indicato:

N.	Nominativo		Punti	
1.	Mangano dott. Gaetano	punti	83,81	su 132
2.	Bitetti dott. Giuseppe	»	83,29	»
3.	Bossolo dott. Luigi	»	82,97	»
4.	Spezia Roberto	»	82,50	»
5.	Cerri dott. Giuseppe	»	82,43	»
6.	Varone dott. Domenico	»	81,46	»
7.	Mingoia Vincenzo	»	79,16	»
8.	Volpe Domenico	»	78,50	»
9.	Di Santo dott. Angelo	»	77,50	»
10.	Augeri dott. Giuseppe	»	77,37	»
11.	Quadri dott. Luigi	»	77,35	»
12.	Fisicaro dott. Giovanni	»	76,45	»
13.	Cataudella Andrea	»	76,26	»
14.	Tovagliari dott. Celso	»	76,—	»
15.	Campero Mario	»	75,86	»
16.	Ciccia Antonino	»	75,28	»
17.	Porretti Antonio	»	74,02	»
18.	Procaccini Pietro	»	73,47	»
19.	Galli dott. Pietro	»	72,04	»
20.	Di Conza dott. Beniamino	»	68,55	»
21.	Ruggieri dott. Angelantonio	»	68,45	»
22.	Mastrangelo Domenico	»	68,30	»
23.	Campese Dario	»	68,27	»
24.	Petrillo dott. Alfonso	»	66,93	»
25.	Di Pietro dott. Alfio	»	65,27	»
26.	Romano dott. Antonio	»	64,36	»
27.	Giannino dott. Salvatore	»	62,68	»
28.	Fornaciari dott. Raoul	»	60,98	»
29.	Armocida dott. Rocco Libero	»	60,34	»
30.	Rainone Francesco	»	58,46	»
31.	Ferrero dott. Elvio	»	56,59	»
32.	Chiaramondia dott. Francesco	»	55,35	»
33.	Pischedda dott. Giovanni	»	55,13	»
34.	Silvano dott. Guido	»	54,10	»
35.	Tamburrino Nunzio	»	45,—	»
36.	Martinelli Giuseppe	»	38,83	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1951

Il Ministro: SCELBA

(5170)

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Ortanova (Foggia).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 28 aprile 1951, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Ortanova (Foggia);

Visto il decreto Ministeriale 24 settembre 1951, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1948, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Ortanova (Foggia) nell'ordine appresso indicato:

N.	Nominativo		Punti	
1.	Pacentra Severino	punti	85,09	su 132
2.	Mangano dott. Gaetano	»	83,81	»
3.	Bitetti dott. Giuseppe	»	83,79	»
4.	Bossolo dott. Luigi	»	82,97	»
5.	Caruso dott. Francesco	»	82,94	»
6.	Spezia Roberto	»	82,50	»
7.	Porazzi Angelo	»	81,49	»
8.	Varone dott. Domenico	»	81,46	»
9.	Di Palma dott. Leucio	»	81,43	»
10.	Giaquinto Annibale	»	81,18	»
11.	Di Pilla dott. Giovannangelo	»	81,05	»
12.	Pasqualone Giuseppe	punti	81,00	su 132
13.	Pracucci Giuseppe	»	79,43	»
14.	Mingoia Vincenzo	»	79,16	»
15.	Volpe Michele, ufficiale di complemento	»	78,00	»
16.	Tovagliari dott. Celso	»	78,00	»
17.	Augeri dott. Giuseppe	»	77,37	»
18.	Quadri dott. Luigi	»	77,35	»
19.	Di Santo dott. Angelo	»	76,50	»
20.	Campero Mario	»	75,86	»
21.	Galli dott. Pietro	»	74,04	»
22.	Procaccini Pietro	»	73,47	»
23.	Delli Ponti Vito	»	73,18	»
24.	Porretti Antonio	»	72,52	»
25.	Di Conza dott. Beniamino	»	68,55	»
26.	Mastrangelo rag. Domenico	»	68,30	»
27.	Ruggieri dott. Angelantonio	»	66,95	»
28.	Petrillo dott. Alfonso	»	65,93	»
29.	Di Pietro dott. Alfio	»	65,27	»
30.	Caporusso dott. Domenico	»	63,21	»
31.	Romano dott. Antonio	»	62,86	»
32.	Giannino dott. Salvatore	»	62,68	»
33.	Bello dott. Pietro	»	62.59	»
34.	Schiavina dott. Renato	»	61,73	»
35.	Fornaciari dott. Raoul	»	60,98	»
36.	Armocida dott. Rocco Libero	»	60,34	»
37.	Rainone rag. Francesco	»	59,46	»
38.	Ferri dott. Pasquale	»	59,18	»
39.	Ferraro dott. Elvio	»	56,59	»
40.	Chiaramondia dott. Francesco	»	55,35	»
41.	Silvano dott. Guido	»	54.10	»
42.	Tamburrino Nunzio	»	45,00	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1951

Il Ministro: SCELBA

(5168)

PREFETTURA DI SIENA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Visto il proprio precedente decreto 28 agosto 1951, n. 23361, con il quale il dott. Delfo Fralleone veniva dichiarato vincitore della condotta medica di Sovicille;

Vista la deliberazione 4 settembre 1951, n. 99, con la quale la Giunta municipale di Sovicille provvedeva d'urgenza alla conseguente nomina assegnando all'interessato il termine perentorio di dieci giorni dalla notifica per assumere servizio;

Vista la deliberazione 4 ottobre 1951, n. 123, con la quale la Giunta stessa dichiara il predetto sanitario decaduto dalla nomina per non aver esso assunto servizio entro il termine assegnatogli;

Rilevato che, in base all'ordine della graduatoria dei concorrenti e delle preferenze espresse dagli stessi per i posti messi a concorso, la condotta di cui trattasi spetta al dottor Raffaello Martini;

Visti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 17 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del regolamento sui concorsi per sanitari condotti 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Raffaello Martini fu Ferdinando è dichiarato vincitore della condotta del capoluogo di Sovicille.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Siena, e sarà pubblicato, per otto giorni, agli albi della Prefettura e del Comune interessato.

Siena, addì 12 ottobre 1951

Il prefetto: SPASIANO

(5239)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.